

IVA

Fattura elettronica: il recapito “anomalo” comporta l’obbligo di avviso

di Alessandro Bonuzzi

Tra le **criticità** che si sono riscontrate in queste prime settimane di utilizzo della fatturazione elettronica, vi è senz’altro quella del **recapito “anomalo”** nell’area riservata dell’acquirente del file xml. In questi casi, il **provvedimento del 30 aprile 2018**, così come modificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018, pone a carico del fornitore **l’obbligo di avvisare** il cessionario/committente che la fattura **è disponibile** sul sito dell’Agenzia delle entrate. Ma andiamo con ordine.

È oramai noto che, ai fini del recapito della fattura elettronica, **tutti gli operatori titolari di partita Iva** possono **registerate** in “Fatture e Corrispettivi” l’**indirizzo telematico** prescelto per la ricezione dei file (ossia la PEC oppure il codice destinatario). Ciò dovrebbe assicurare la **corretta ricezione** della fattura, evitando peraltro di dover comunicare al fornitore il proprio indirizzo telematico. Infatti, in caso di registrazione, le fatture elettroniche sono **sempre recapitate** all’indirizzo telematico registrato.

Tuttavia, può accadere che, per **cause tecniche non imputabili al SdI**, il **recapito non sia possibile** (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo). In tale evenienza si verificano i seguenti passaggi:

1. il SdI rende **disponibile** al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito *web* dell’Agenzia delle entrate;
2. il SdI **comunica** al **soggetto trasmittente** che il recapito non è stato possibile;
3. il cedente/prestatore è tenuto **tempestivamente** a **comunicare** al cessionario/committente che **l’originale** della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione del fornitore all’acquirente deve essere effettuata per vie diverse dal SdI, anche attraverso una semplice e-mail del seguente tenore: “**Gentile cliente, la presente per comunicarle che in allegato troverà una copia della fattura elettronica presente in originale nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate**”. Difatti, è possibile allegare all’e-mail una **copia** della fattura elettronica in **pdf**.

La **stessa procedura** si applica nel caso in cui il cessionario/committente soggetto Iva **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**, ma comunque abbia **fornito** il proprio **indirizzo telematico** (codice destinatario o PEC) al cedente/prestatore e, per cause tecniche non

imputabili al Sdl, il **recapito non si sia perfezionato nel modo corretto**.

Ancora, laddove il cessionario/committente, oltre a non aver utilizzato il servizio di registrazione, **non abbia nemmeno comunicato** al cedente/prestatore il **codice destinatario** ovvero la **PEC** attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica, il fornitore, ai fini dell'invio del file, deve indicare nel campo "CodiceDestinatario" il **codice convenzionale** di sette zeri; comunque, anche in tale ipotesi, il cedente/prestatore **deve comunicare** al cliente, sempre per vie **diverse dal Sdl**, che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate.

In tutti questi casi, sebbene si verifichi un **recapito "anomalo"**, la fattura elettronica deve essere considerata **emessa** a tutti gli effetti e la **data di ricezione** è rappresentata dalla **data di presa visione** da parte dell'acquirente. In altri termini, il file xml ha **superato i controlli** del Sdl e **non è stato scartato**. Pertanto, l'Iva indicata è **dovuta**.

La **copia informatica o analogica** della fattura elettronica, eventualmente consegnata dal fornitore all'acquirente per informarlo che il file xml è disponibile nella sua area riservata, proprio **in quanto tale, non rappresenta un valido documento ai fini Iva**; pertanto:

- per il cedente/prestatore **non** dovrebbe sussistere la necessità di indicarvi che trattasi di una **copia di cortesia**;
- **non consente** all'acquirente l'esercizio della **detrazione**.

Da ultimo, è appena il caso di precisare che quando l'acquirente è:

- un **consumatore finale** oppure
- un **minimo** o un **forfettario**,

il fornitore, per l'invio del file xml, deve inserire il **codice convenzionale** di sette zeri nel campo "CodiceDestinatario" e consegnare al cliente una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica comunicandogli che il documento è **messo a sua disposizione** dal Sdl nell'**area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, però, la data di ricezione coincide con la **data di messa a disposizione**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >